DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4

Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53

Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, le parole: "o del tribunale" sono sostituite dalle seguenti: ", del tribunale o della corte di appello". Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie" sono inserite le seguenti: "delle corti di appello,"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita', rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

Versione in vigore dal 4 maggio 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali
Estremi	Legge 30 aprile 1999, n. 120
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-elezione-degli-organi-degli-enti-locali/art-4-modifiche-alle-leggi-25-maggio-1970-n-352-e-21-marzo-1990-n-53

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it